



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese

e

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A.

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE

Per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico, e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in ordine alla realizzazione e gestione di una piattaforma informatica per la concessione dei contributi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

stipulata in data 19 dicembre 2019 tra:

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale l'innovazione e le piccole e medie imprese (di seguito, MISE - DGPIIPMI, o solo DGPIIPMI, o solo Ministero), con sede in Roma, Via Molise, 2, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Mario Fiorentino.

e

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale: 05678721001, per la quale interviene il Prof. Ernesto Somma, rappresentante pro tempore, giusta procura in qualità di responsabile della Funzione "Incentivi e Innovazione", nel seguito denominata Agenzia e/o Invitalia,

di seguito, "le parti"

PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A." , di seguito anche "Invitalia" la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e s.m.i, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- il medesimo articolo 2, comma 5, del Decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, il quale dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- il Decreto Legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A." , di seguito anche "Invitalia" la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e s.m.i, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- il medesimo articolo 2, comma 5, del Decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, il quale dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- l'articolo 55 bis, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che "Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii.";

- l'articolo 10, comma 14 bis, del citato Decreto-Legge 31 agosto 2013 n. 101, il quale prevede che Invitalia possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;
- l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stata disposta l'"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- l'articolo 5 del citato Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;
- l'art. 38, comma 1, del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., in attuazione dell'articolo 9-bis, comma 6 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98", ed in particolare l'articolo 1;
- l'art. 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n.218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", che ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

- la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del Ministero dello Sviluppo Economico nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
- la citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, lett. q), ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del medesimo Ministero un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;
- Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte; infatti l'articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l'osservanza della condizione posta dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, stabilisce che *“oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società”*;
- con nota del 28 ottobre 2019, prot. n. 0145146, INVITALIA ha comunicato alla Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello Sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2016-2018, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in riscontro alla sopra citata nota del 28 ottobre 2019, la Direzione Generale la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale, con nota prot. n. 03228196, del 19 novembre 2019, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da INVITALIA nel triennio 2016-2018 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,57%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;
- secondo quanto disposto dall'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini dell'affidamento della convenzione in parola, la DGPIIPMI (ex DGPICPMI del MISE, ai sensi del DPCM

19 giugno 2019) per la Convenzione del 19/12/2019, con nota prot. 0344245 del 6 dicembre 2019, ha provveduto a comunicare gli esiti della valutazione sulla congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e considerato che il ricorso ad Invitalia risponde a criteri di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto della presente convenzione;

- con la sottoscrizione del presente atto Invitalia dichiara il rispetto delle condizioni di cui l'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- l'art. 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione e la lett. J del medesimo art. 1, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;

VISTO

- la legge 30 dicembre 2018, n.145 che ha previsto la concessione di contributi destinati agli acquirenti di veicoli, a 2 o a 4 ruote, a ridotte emissioni, mediante la compensazione con il prezzo di acquisto da parte del venditore;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 20 marzo 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 3 aprile 2019, che all'art. 6, comma 1 stabilisce che per la gestione dei contributi il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d'Impresa-Invitalia, società in house dello stesso Ministero, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; i relativi costi, in misura non superiore allo 0,5 per cento annuo, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;
- la convenzione stipulata in data 19 dicembre 2019 tra il MISE-DGPIIPMI e Invitalia, approvata con decreto direttoriale del 20 dicembre 2019 registrato alla Corte dei Conti il 15 gennaio 2020, con la quale è stata affidata a Invitalia la realizzazione e gestione di una piattaforma informatica per la concessione dei

contributi previsti dalla suddetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, le cui premesse sono integralmente applicabili e richiamate nel presente Atto integrativo;

- con nota prot. 348574 del 11 dicembre 2019, il Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali – Divisione VII ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 alla convenzione stipulata in data 19 dicembre 2019;
- la legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e in particolare gli articoli 44 e 44-bis, che hanno apportato sostanziali modifiche alla disciplina dei contributi gestita dalla convenzione in essere;

CONSIDERATO CHE

- a seguito dell'entrata in vigore della citata legge 17 luglio 2020, n. 77, la disciplina dei contributi gestita dalla convenzione MISE-INVITALIA del 19 dicembre 2019 ha subito importanti e sostanziali modificazioni, a causa delle quali si rende necessario e urgente realizzare un'integrazione alla medesima convenzione, che disciplini l'adeguamento della piattaforma informatica alle nuove normative in tempi di urgenza tali da garantire l'avvio delle nuove funzionalità per il 1° agosto 2020;
- con nota prot. 171837 del 22 luglio 2020 il MISE-DGPIIPMI, nelle more dell'entrata in vigore della citata legge 77/2020, ha confermato la necessità di avviare le attività per aggiornare la piattaforma informatica alle importanti modifiche apportate dalla legge in questione;
- con nota prot. MISE n. 176600 del 29 luglio 2020, il MISE-DGPIIPMI ha richiesto ad Invitalia una proposta tecnico-economica dettagliata in ordine alle attività necessarie per l'adeguamento della piattaforma informatica;
- con nota prot. MISE n. 178532 del 31 luglio 2020 Invitalia ha inviato la proposta tecnico-economica contenente gli elementi tecnici ai fini della valutazione di congruità;
- con nota prot. MISE n. 178544 del 1 agosto 2020, il MISE-DGPIIPMI ha comunicato a Invitalia l'esito positivo della valutazione di congruità della proposta tecnico-economica;
- con la sottoscrizione del presente atto Invitalia dichiara il rispetto delle condizioni di cui l'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

- con nota prot. 23225 del 5 agosto 2020, il Ministero dello sviluppo economico – Segretariato Generale ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018;

tutto ciò visto e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto dell’Atto Integrativo)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto integrativo.
2. Con il presente atto integrativo sono regolati i reciproci rapporti tra le parti e sono definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività connesse all'aggiornamento della piattaforma per la concessione dei contributi di cui alle norme citate in premessa.
3. Ai sensi delle norme richiamate in premessa, l’Agenzia ha l’incarico di realizzare le seguenti macro- attività che sono dettagliate nel “*Piano delle attività*”, allegato A al presente Atto Integrativo:
 - A. Aggiornamento della piattaforma informatica per la gestione dei contributi;
 - B. Erogazione di servizi.

Articolo 2

(Rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia)

1. Per lo svolgimento delle attività specificamente individuate nel “*Piano delle attività*” allegato A, al presente atto, all’Agenzia è riconosciuto il rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti e documentati, nel limite massimo dell’importo pari a **€ 667.660 al netto di IVA** (€ 814.545 incluso IVA) come meglio dettagliate nell’Allegato B “Quadro economico” al presente atto, a partire dal 22 luglio 2020. Il rimborso delle spese sostenute e documentate è corrisposto secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 4.
2. Il rimborso copre ogni onere che l’Agenzia sopporta per l’adempimento delle attività, liberando il Ministero da ogni eventuale altra richiesta.
3. Il rimborso dovuto all’Agenzia, nel limite complessivo indicato al comma 1, è posto a carico delle risorse destinate alla misura ed indicate all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’art. 44, comma 1-octies, della legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 3

(Criteri e modalità di rendicontazione)

1. Il pagamento dei rimborsi è effettuato nel modo seguente:

- una prima quota, a titolo di anticipo, pari ad un massimo di Euro 100.000, da erogare a seguito di presentazione di una relazione illustrativa delle attività compiute e dei relativi costi da presentare entro 10 giorni dalla comunicazione, da parte della DGPIIPMI ad Invitalia, della avvenuta registrazione del presente atto da parte degli organi di controllo;
- una seconda quota, a fronte delle attività svolte, fino ad un massimo di ulteriori Euro 300.000 previa presentazione, entro il 31 marzo 2021, di una richiesta accompagnata da rendicontazioni a consuntivo per le attività svolte fino al 31 dicembre 2020;
- una terza quota a saldo, a fronte delle attività svolte, fino ad un massimo di ulteriori Euro 414.545 previa presentazione, entro il 31 ottobre 2021, di una richiesta accompagnata da rendicontazioni a consuntivo per le attività svolte fino al 31 luglio 2021.

2. Le voci di costo e le relative modalità di rendicontazione sono determinate sulla base delle modalità e delle formalità delineate nel Regolamento di rendicontazione allegato C, alla convenzione stipulata in data 19 dicembre 2019.

3. Relativamente all'anticipo, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione illustrativa delle attività compiute e dei relativi costi, la DGPIIPMI comunica l'esito dell'istruttoria ed approva la richiesta, salvo la formulazione di rilievi motivati.

4. Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione delle spese di cui al comma 1, la DGPIIPMI effettua e comunica l'esito dell'istruttoria tecnico-economica circa l'ammissibilità dei costi rendicontati dall'Agenzia in relazione alle attività effettivamente svolte. Qualora la DGPIIPMI dovesse formulare rilievi motivati, l'Agenzia, entro il termine di 15 giorni, può accogliere i rilievi integralmente; in tal caso la rendicontazione si intende approvata con le relative modifiche.

5. In caso di accoglimento parziale o di non accoglimento motivato dei rilievi, L'Agenzia fornirà, entro il medesimo termine di 15 giorni, idonea documentazione atta a rimuovere i rilievi esposti. La DGPIIPMI, entro il termine di 15 giorni, comunicherà gli esiti della valutazione della documentazione. La fatturazione delle somme di cui si chiede il rimborso è intestata alla DGPIIPMI del Ministero dello Sviluppo economico.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura la DGPIIPMI provvede al pagamento dell'imponibile. L'IVA è versata dal Ministero direttamente all'Erario dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge

23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015).

Articolo 4

(Referenti di convenzione e comunicazioni)

1. Qualsiasi comunicazione o notifica da effettuarsi in base al presente atto integrativo, ove non sia altrimenti specificato, dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Ogni comunicazione così inviata sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna. Ogni comunicazione o notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi di seguito indicati:

- se destinata al MiSE:

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la politica industriale l'innovazione e le piccole e medie imprese

Divisione VIII - Politiche per le filiere delle industrie di base e *space economy* – Via Molise, 2 - 00187 – Roma

PEC: dgpiipmi.div08@pec.mise.gov.it

- Se destinata ad Invitalia:

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia, Area Sviluppo Mercato e Servizi, Via Calabria 46, 00187 Roma

PEC: gestioneincentivi@pec.invitalia.it

2. Responsabili del coordinamento e dell'attuazione della Convenzione e di questo Atto integrativo sono:

- per il MiSE-DGPIIPMI, l'ing. Silvia Grandi, Dirigente responsabile della Divisione III;
- per l'Agenzia la Dott.ssa Federica Garbolino, Dirigente Responsabile dell'Area Sviluppo Mercato e Servizi nell'ambito della Business Unit Incentivi e Innovazione.

3. E' onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente alle altre qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la Parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Articolo 5

(Rinvio e durata)

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto integrativo, si rinvia all'articolato e alle premesse della Convenzione stipulata tra le parti in data 19 dicembre 2019, nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

2. Il presente atto non modifica l'art. 7, comma 1 e di conseguenza la durata della Convenzione del 19 dicembre 2019 rimane fissata al 31 luglio 2021.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. La validità del presente atto integrativo decorre dalla data della stipula, con efficacia subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti. Invitalia si impegna a procedere comunque nell'implementazione delle attività di cui al presente atto ed il Ministero si impegna a riconoscere a Invitalia tutti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione delle attività medesime effettuate nelle more della registrazione. Detti costi saranno soggetti, in ogni caso, ad approvazione del Ministero previa presentazione della apposita documentazione, secondo le modalità descritte all'art. 3.

Allegati:

A. Piano delle attività

B. Quadro economico

Documento sottoscritto con firma digitale dall'Avv. Mario Fiorentino (*Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese*), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal il Prof. Ernesto Somma, rappresentante pro tempore, giusta procura in qualità di responsabile della Funzione "Incentivi e Innovazione" (*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.*), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A: PIANO DELLE ATTIVITÀ

1. Oggetto dell'incarico

Il presente documento richiama integralmente il Piano delle Attività già oggetto della Convenzione e ne integra gli aspetti in relazione alle modifiche intervenute con l'applicazione del DL Rilancio convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77.

La fornitura si articola in due tipologie di macro-attività:

- Aggiornamento e gestione della piattaforma
- Erogazione di servizi a misura a seconda delle disposizioni di legge

E' altresì fornito il servizio di reportistica per l'analisi statistica periodica dell'andamento dello strumento incentivante e dell'helpdesk.

2. Piattaforma informatica

Il servizio prevede l'aggiornamento, la modifica, l'evoluzione e la gestione della piattaforma informatica (in tutte le sue componenti sia tecniche che di servizio) per la gestione dei contributi già realizzata con la Convenzione precedente;

3. Erogazione di servizi a misura

I servizi a misura sono riconducibili a tre macro-categorie:

- Help Desk
- Verifiche "automatiche"
- Verifiche "a campione"

3.1 Help desk

L'help desk dovrà essere di due tipi:

- uno dedicato all'utenza finale, gestito attraverso FAQ, da condividere con il Committente, elaborate sulla base delle richieste e segnalazioni pervenute attraverso il sito informativo
- uno destinato ai venditori, da gestire attraverso contact form, email e canale telefonico, sulla base di modalità operative via via concordate con il Committente.

3.2 Verifiche automatiche

Il sistema effettua controlli automatici sia all'atto della registrazione dei rivenditori, sia in sede di successiva prenotazione delle risorse e di completamento dell'operazione di prenotazione.

I controlli avvengono in tempo reale attraverso il collegamento alle banche dati del Registro Imprese (Unioncamere)¹ e della Motorizzazione Civile; in particolare:

¹ Il collegamento alla base dati Unioncamere avviene mediante export e import dei dati e non attraverso un collegamento internet o vpn.

- in sede di **registrazione** saranno oggetto di verifica di rispondenza ai dati archiviati nella banca dati del Registro delle Imprese, le seguenti informazioni riferite al venditore/concessionario:
 - Partiva IVA/Codice Fiscale
 - Ragione Sociale
 - Sede
 - Indirizzo PEC
 - Codice Ateco
- in sede di **prenotazione** di incentivo correlato alla presenza di un veicolo da rottamare, sarà oggetto di verifica di rispondenza ai dati archiviati nella banca dati della Motorizzazione Civile, la data di immatricolazione veicolo da rottamare: saranno rifiutati i veicoli con date più recenti di 12 mesi e, dal 1°/8/2020 al 31/12/2020, per l'eventuale concessione del contributo cumulativo (DL Rilancio), i veicoli con prima immatricolazione più recente di 10 anni.
- In sede di **completamento della prenotazione** (in occasione dell'inserimento della targa del nuovo veicolo) saranno oggetto di verifica di rispondenza sia ai dati forniti in sede di inserimento della prenotazione, sia ai dati archiviati nella banca dati della Motorizzazione Civile mediante controllo in tempo reale, le seguenti informazioni relative al veicolo nuovo acquistato:
 - Categoria;
 - Livello di CO2;
 - Marca;
 - Modello acquistato;
 - Verifica se prima immatricolazione;
 - Per i veicoli con emissioni comprese tra 61-110 CO2g/km, verifica classe ambientale

Saranno, inoltre, rese disponibili sia per le finalità di legge che per fini statistici, a seguito dell'imputazione obbligatoria da parte dei venditori le seguenti informazioni:

- Nominativo del costruttore
- P.IVA/codice fiscale del costruttore
- Nominativo dell'importate
- P.IVA/codice fiscale dell'importatore
- Alimentazione
- Uso
- Modalità di acquisto
- Data consegna autoveicolo nuovo
- Prezzo di vendita
- Importo contributo (distinto tra Ecobonus e D.L. Rilancio)
- Importo sconto del venditore (solo nel caso di incentivo D.L. Rilancio)
- Classe ambientale (solo per incentivo D.L. Rilancio)
- Nominativo acquirente
- Data di acquisto
- Data di immatricolazione

Nel caso di non conformità tra quanto dichiarato in fase di prenotazione, il sistema non permetterà di concludere con successo l'iter della pratica.

Il sistema, inoltre, verificherà automaticamente il caricamento sulla piattaforma del numero di documenti previsto per ciascuna tipologia di prenotazione, non permettendo l'operazione di completamento nel caso di assenza di uno o più documenti.

In relazione alle prenotazioni di veicoli di categoria L il sistema verificherà il rispetto del limite di 500 veicoli intestati allo stesso acquirente (verifica P.IVA/CF) ed acquistati nell'anno, con blocco dell'acquirente al superamento del limite.

Il sistema provvederà automaticamente anche ad annullare la prenotazione alla scadenza dei 180 giorni (dalla data di prenotazione) previsti per il completamento della stessa. Medesima procedura sarà applicata per la scadenza dei 15 giorni (dalla data di consegna del veicolo) previsti per la presentazione della documentazione attestante la rottamazione di un veicolo, laddove applicabile.

3.3 Verifiche a campione

La documentazione fornita dai rivenditori in modalità telematica sul sito dovrà essere verificata tramite controllo su un campione pari ad un massimo del 5% delle domande pervenute e perfezionate. Il campione verrà determinato automaticamente dall'applicativo tramite un algoritmo appositamente sviluppato.

Il sistema selezionerà automaticamente un campione del 5% delle pratiche secondo i criteri condivisi con il Committente.

Il campione così selezionato sarà oggetto di verifica, attraverso il confronto tra i dati immessi a sistema dai venditori, sui quali saranno stati già svolti i controlli automatici, e le informazioni riportate sui documenti caricati dai venditori sulla piattaforma, al momento del completamento della prenotazione.

Saranno effettuate le seguenti verifiche:

- rispondenza della documentazione caricata sulla piattaforma alla tipologia documentale richiesta
- rispondenza tra la targa del veicolo nuovo indicata sulla piattaforma, e la targa riportata nella Carta di Circolazione e nel Certificato di proprietà (laddove applicabile) caricati sulla piattaforma
- rispondenza tra l'intestatario del veicolo nuovo indicato sulla piattaforma e l'intestatario riportato nella Carta di Circolazione e nel Certificato di proprietà (laddove applicabile) caricati sulla piattaforma.
- rispondenza tra le informazioni riportate sulla piattaforma relativamente ai campi "acquirente", "prezzo finale del veicolo", "contributo statale" e "sconto del venditore" e le stesse informazioni risultanti dall'atto di acquisto caricato sulla piattaforma
- rispondenza tra l'acquirente (utilizzatore finale) del veicolo nuovo indicato sulla piattaforma e l'intestatario indicato nel contratto di leasing caricato sulla piattaforma (laddove applicabile)
- rispondenza tra la targa veicolo rottamato indicata sulla piattaforma e la targa riportata nel Certificato di radiazione del PRA caricato sulla piattaforma (laddove applicabile) e sul Documento di presa in carico da parte del demolitore caricato sulla piattaforma (laddove applicabile)
- rispondenza tra l'intestatario del veicolo rottamato indicato sulla piattaforma ed il nominativo dell'acquirente od in alternativa con il nominativo risultante dallo stato di famiglia caricato sulla piattaforma (laddove applicabile)
- rispondenza tra i dati inseriti relativi a P.IVA/Codice Fiscale e relativo nominativo del Costruttore o Importatore

Per ciascuna delle verifiche sopra elencate, il sistema darà la possibilità all'operatore, attraverso apposita interfaccia, di inserire un *flag* di spunta in corrispondenza dell'esito, positivo o negativo, della verifica.

In caso di **esito positivo** di tutte le verifiche, la pratica sarà validata dal “responsabile” del processo di verifica e posta in stato “*verificata*”.

Nel caso in cui, invece, uno o più verifiche abbiano avuto **esito negativo**, la pratica sarà posta in stato “preavviso di rigetto” e l’operatore predisporrà una comunicazione per il venditore interessato, che evidenzi la/e criticità rilevata/e ed il termine temporale (10 giorni) entro cui presentare eventuali controdeduzioni, corredate dalla documentazione eventualmente necessaria.

La comunicazione, sarà inviata all’indirizzo PEC indicato dal venditore/concessionario al momento della registrazione, e conterrà i principali elementi identificativi della pratica, tra cui il login che ha effettuato l’operazione, il numero di prenotazione e la targa veicolo acquistato.

Nel caso in cui il venditore non trasmetta le controdeduzioni entro il termine previsto dalla comunicazione, e nel caso in cui le controdeduzioni trasmesse non siano idonee a superare la/e criticità riscontrata/e, l’operatore predisporrà una comunicazione per il venditore/concessionario attestante l’annullamento della prenotazione.

Dopo che la pratica sarà stata validata dal responsabile del processo di verifica e posta in stato “*rigettata*”, il sistema invierà tale comunicazione all’indirizzo PEC del venditore/concessionario e provvederà a liberare i fondi originariamente assegnati alla pratica.

Nel caso in cui, invece, il venditore/concessionario trasmetta nei termini previsti controdeduzioni idonee a superare la/e criticità riscontrata/e, l’operatore predisporrà una comunicazione attestante l’esito positivo della verifica.

Dopo che la pratica sarà stata validata dal responsabile del processo di verifica e posta in stato “*verificata*”, il sistema invierà tale comunicazione all’indirizzo PEC del venditore.

La reportistica delle verifiche sopra elencate sarà resa disponibile al MISE, secondo le modalità con esso concordate, secondo le tempistiche previste dall’art. 6, c. 10 del Decreto di Attuazione in premessa.

4. Durata del servizio

La piattaforma informatica in tutte le sue componenti funzionerà dal 1/08/2020 al 31/07/2022, fermo restando il mantenimento dell’archivio per 5 anni.

ALLEGATO B: QUADRO ECONOMICO

1.1 Determinazione del Corrispettivo

Il corrispettivo spettante all'Agenzia ai sensi dell'Articolo 2 del presente Atto Integrativo si sostanzia nel ristoro dei costi effettivi dalla stessa sostenuti e documentati.

Il Committente, in particolare, rimborserà, secondo le regole stabilite nell'Allegato C - "Disciplinare di Rendicontazione" della Convenzione stipulata il 19 dicembre 2019, i costi che l'Agenzia avrà effettivamente sostenuto per lo svolgimento delle attività di cui all'Articolo 1 del presente Atto Integrativo, come meglio dettagliate nell'Allegato A – "Piano delle Attività", a partire dal 22 luglio 2020.

Il corrispettivo massimo, fissato all'Articolo 2 del presente Atto Integrativo, è stato definito sulla base della stima delle giornate uomo, delle acquisizioni di beni e servizi e degli altri costi necessari per l'esecuzione delle attività descritte nel suddetto Allegato A – Piano delle Attività.

1.2 Valorizzazione attività

Il controvalore della Convenzione è stimato in complessivi **€ 667.660** – oltre IVA – (€ 814.545 incluso IVA) sulla base delle seguenti ipotesi di costo:

- a.** per le attività finalizzate all'aggiornamento, modifica e manutenzione correttiva della Piattaforma in tutte le sue componenti, di cui al punto 2 dell'Allegato A, e gestione del Contact Center è stato stimato un costo complessivo di **€ 69.676**; a tal fine sono previsti costi per acquisizione di beni e servizi per € 50.000 e utilizzo di personale dell'Agenzia per complessive 45 giornate uomo pari ad un costo di € 19.676
- b.** per le attività di prestazione di Servizi a Misura, di cui al punto 3 dell'Allegato A, è stato stimato un costo complessivo di **€ 426.299** di cui:
 - € 136.527 per l'erogazione del servizio di Help Desk nel periodo di validità della Convenzione, in relazione alle finestre temporali che saranno aperte di volta in volta, per l'accesso agli incentivi stanziati per ogni anno; a tal fine sono previsti costi per acquisizione di beni e servizi per € 57.000 e costi per utilizzo di personale dell'Agenzia per complessive 311 giornate uomo pari ad un costo di € 79.527.
 - per l'erogazione del servizio di Verifiche a Campione è previsto un costo totale di € 289.772 nel periodo di validità della Convenzione; a tal fine sono previsti costi per utilizzo di personale dell'Agenzia per complessive 1.036 giornate uomo.
- c.** per il coordinamento generale della commessa, infine, sono stati previsti costi per complessivi **€ 38.153** per utilizzo di personale dell'Agenzia nel periodo di validità della Convenzione per complessive 42. giornate uomo.
- d.** sui costi come sopra determinati, sarà calcolata la quota dei costi indiretti, secondo quanto stabilito al paragrafo 5 dell'Allegato C – Disciplinare di Rendicontazione della Convenzione stipulata il 19 dicembre 2019.

Il piano finanziario è frutto di stime, basate su ipotesi suscettibili di revisione alla luce dei dati via via consuntivati, ed implica una ripartizione degli importi tra le diverse voci di costo indicativa, utile al solo fine previsionale. Le Parti concordano, pertanto, che, nei limiti dell'importo massimo dei costi ammissibili, pari allo 0,5% delle risorse assegnate, la composizione delle singole voci di costo potrà essere modificata in sede di rendicontazione effettiva.

Alla data del 1 agosto 2020 i costi sostenuti da Invitalia ammontano a circa € 14.000 e sono relativi allo svolgimento dei servizi di aggiornamento, la modifica, l'evoluzione e la gestione della piattaforma informatica per assicurare l'avvio della piattaforma il 1 agosto 2020, ai sensi della norma di legge (art. 44 LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00095) (GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)